



Gruppo Consiliare

**Gent.mo Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Giovanna Iannello**

e p.c.

Egr. sig.

Prefetto di Vibo Valentia

Dott. Francesco Zito

**Egr. sigg. Presidenti, del Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri
della provincia di Vibo Valentia**

Egr. Sig. Sindaco

Geom. Alessandro Porcelli

**Gent.mo Segretario Comunale,
nella sua qualità di responsabile della trasparenza e
dell'anticorruzione
D.ssa Francesca Massara**

Loro sedi

**OGGETTO: Mozione urgente ex artt. 53 e segg. del regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale.**

**Annullamento e/o revoca della Determina UTC n. 71 del
12.05.2020 e con la conseguenziale annullamento e/o revoca di
ogni atto presupposto e consequenziale.**

**Da inserire nei punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio
comunale.**

La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che
vivere rettamente sia inutile.

[Corrado Alvaro]

I sottoscritti, **Giuseppe Rombolà, Teodora Rombolà e Antonio Vita**, nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “Viviamo Drapia”, ed in relazione allo svolgimento di tale loro funzione, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, dello Statuto ed in particolare degli artt. 53 e segg. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

VISTA

La Determina dell'UTC n. 71 del 12.05.2020 avente ad oggetto: “RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) sul Me.P.A. per il servizio di gestione degli endo procedimenti dell'Area Tecnica del Comune di Drapia. Assunzione Impegno di spesa. CIG: Z662CF3A44”

Considerato

- che dalla lettura della Determina sopra richiamata, dalla RdO e dalla successiva aggiudicazione, avvenuta con determina UTC n. 76, risulta evidente che l'affidamento del servizio, operato ai sensi della normativa sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016), in realtà nasconde una vera e propria assunzione;
- che i compiti, infatti, assegnati alla fortunata geometra (**€ 15.600,00 annui**), sussumibili in ordinarie funzioni istruttorie, sono tali da coprire l'intera attività endo/procedimentale dell'Ufficio Tecnico;
- che nella anzidetta determina, peraltro, il Responsabile del servizio ammette candidamente che difettano al Comune di Drapia *"figure con adeguato profilo professionale, per la gestione dell'arretrato di lavoro per come sopra elencato e atteso che il personale in servizio è già utilizzato per il numero totale delle ore di servizio e **che pertanto occorre individuare fuori dall'amministrazione un ulteriore professionista che integrato ad interagire con la struttura amministrativa possa elaborare le attività sub procedurali necessarie al completamento dei procedimenti sopra elencati;"***;
- che in considerazione delle concrete modalità adottate, le
La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile.

[Corrado Alvaro]

richiamate “*adeguate figure professionali*”, in verità, sembrerebbero difettare nell’intera provincia di Vibo Valentia, e ciò in quanto nessun tecnico (Ing., Arch. e Geom.) iscritto agli albi provinciali di Vibo, ha avuto l’onore di essere invitato a partecipare alla RdO, in modo da poter presentare un’offerta. Ed infatti sono stati invitati solo due professionisti, un avvocato di Vibo (**si, si proprio un avvocato**) ed un geometra di Catanzaro;

- che è di solare evidenza come il Comune di Drapia, pur avendo bisogno di personale “...*per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente*” (cfr. determina n. 71), ha fatto ricorso ad un appalto di servizi chiaramente elusivo delle norme che disciplinano l’assunzione di personale;
- che il servizio affidato, infatti, non può essere considerato un appalto essendo la caratteristica principale dell'appalto l'assunzione di una obbligazione di risultato con l’organizzazione dei mezzi necessari, finalizzata a soddisfare i bisogni dell’Ente verso un corrispettivo in denaro **e con l’assunzione, da parte dell’esecutore, in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.);**
- che nel caso di specie, al contrario, si tratta di lavoro individuale della professionista senza l’apprestamento di una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente e senza assunzione di rischio da parte della stessa. Al contrario viene addirittura precisato che in caso non venga raggiunto il risultato entro l’anno, l’incarico verrà prorogato per un altro anno con conseguente ulteriore esborso di denaro pubblico **(complessivamente € 31.200,00);**
- che è notorio, peraltro che l’oggetto della prestazione nell'appalto, non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Per tutte cfr. Consiglio di Stato, V[^] sezione sent. n.

La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile.

[Corrado Alvaro]

8/2009);

- che pertanto, ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono al più a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma;

escluso pertanto,

- che si tratti un appalto, se volessimo (pur di escludere l'assunzione) qualificare quello affidato come un contratto d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.) ricadremmo nell'ambito applicativo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale, quanto alla possibilità di conferire incarichi di collaborazione, è, com'è noto, assai restrittivo. Infatti, il comma 5-bis stabilisce che: *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli..."*;

Visto inoltre,

- che il comma 6 del predetto art. 7 contiene tutte le condizioni affinché possano essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma, condizioni che palesemente non ricorrono nel caso di specie;
- che in ogni caso prima di procedere al conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, occorre che il Consiglio Comunale

La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile.

[Corrado Alvaro]

approvi il programma degli incarichi di cui all'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve essere, altresì, proceduto:

- ✓ da un accertamento reale sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, in grado di adempiere l'incarico,
- ✓ da una procedura di selezione comparativa, adeguatamente pubblicizzata, finalizzata ad assicurare alla P.A. la migliore offerta da un punto di vista qualitativo e quantitativo;
- ✓ deve essere acquisito il parere obbligatorio del Revisore dei Conti dell'Ente.

Visto, altresì

- che stante l'evidente violazione di legge ed i palesi profili di illegittimità procedurali e di merito di cui risulta essere affetta la determina UTC n. 71 del 12.05.2020, con istanza del 08.06.2020, prot. n. 3405 del 09.06.2020, gli odierni proponenti hanno inviato l'Amministrazione Comunale di Drapia ad annullarla immediatamente;
- che il suddetto invito è rimasto privo di qualunque riscontro.

Per tutti i motivi di cui sopra si invita il Consiglio Comunale, previa discussione e dibattito politico, a formulare atto di indirizzo affinché, il Responsabile dell'UTC di Drapia annulli e/o revochi la determina n. 71 del 12.05.2020 ed ogni suo atto presupposto e/o consequenziale;

Drapia, lì 15 giugno 2020

I Consiglieri Comunali
del Gruppo ViviAmo DrApia

Giuseppe Rombolà

Teodora Rombolà

Antonio Vita

La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile.

[Corrado Alvaro]